

(BUR2005139)

21 CO

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20940

Documento tecnico di accompagnamento alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «Norme in materia di discipline bio-naturali»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 31, comma 2, che prevede che le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e la spesa, in unità previsionali di base, e il comma 6, per il quale la Giunta regionale predispone un apposito documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione, nel quale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 41 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «Norme in materia di discipline bio-naturali» ed in particolare l'art. 8;

Considerato che ai fini della gestione e rendicontazione di cui al sopra richiamato articolo 31, comma 6, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario istituire, modificare o indicare i diversi capitoli appartenenti alle

UPB, di cui all'articolo 8 della sopra citata l.r. 2/05, e collegati alle specifiche disposizioni in essa previste, nonché apportare le relative variazioni di dotazione finanziaria;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2005 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1) di approvare il documento tecnico di accompagnamento alle disposizioni finanziarie della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «Norme in materia di discipline bio-naturali» allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il segretario: Sala

DOCUMENTO TECNICO

INDIVIDUAZIONE CAPITOLI SPESA

UPB	CAPITOLI	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2005		2006	2007
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
		Euro	Euro	Euro	Euro
5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali»	5.0.2.0.1.184.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» Art. 4 comma 1				
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00

(BUR2005139)

(3.1.0)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20943

Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» che, in attuazione del principio di sussidiarietà e nel pieno rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza e distribuzione delle competenze e delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo, stabilisce che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c, spetta ai comuni l'esercizio delle attività di accreditamento delle strutture e dei servizi afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera f, spetta alle regioni la definizione dei criteri per l'accreditamento delle sopra citate strutture e servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112» come modificata dalla l.r. 1 febbraio 2005, n. 1, che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 50, in conformità alla normativa nazionale, attesta la competenza dei comuni in materia di accreditamento delle strutture socio-assistenziali;

- ai sensi dell'art. 4 comma 50-bis rinvia a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione delle modalità per la verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di proprietà e/o gestite dai comuni;

Richiamato l'articolo 4, commi 1 e 2, della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;

Richiamata la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di adozione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004» che ha delineato le linee di sviluppo del modello lombardo di welfare, ed in particolare, ha individuato, quale soggetto più adeguato per la programmazione, lo sviluppo e la gestione di interventi e servizi sociali il gruppo dei «Comuni aggregati nell'ambito»

che adotterà la forma più opportuna per esercitare il suo ruolo;

Richiamata la l.r. «Politiche regionali per i minori» n. 34 del 14 dicembre 2004;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale con le quali si è dato avvio al processo di ridefinizione della rete d'offerta dei servizi ed interventi del sistema sociale e, precisamente:

- n. 20588 dell'11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»;

- n. del «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori»;

- n. del «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili»;

Stabilito che, nel percorso di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, il provvedimento di autorizzazione al funzionamento attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, costituisce condizione necessaria per ottenere il successivo provvedimento di accreditamento delle strutture e dei servizi pubblici e privati che intendano erogare prestazioni all'interno del sistema integrato;

Stabilito altresì, che le strutture autorizzate e accreditate concorrono, in conformità al principio della piena parità di diritti tra soggetti pubblici e privati, alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali;

Ritenuto di stabilire, quale criterio generale di accreditamento, in conformità con gli obiettivi di incentivazione e controllo della qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi, di tutela del diritto di scelta del cittadino, il miglioramento dei requisiti organizzativi di autorizzazione al funzionamento;

Ritenuto inoltre, di determinare criteri regionali specifici di accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili, così come definiti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito di demandare a successivi provvedimenti, sentiti gli organismi di rappresentanza dei Comuni, la definizione di tempi e modalità per la messa a regime del sistema di accreditamento e di remunerazione, tenuto conto della pianificazione zonale e delle risorse disponibili;

Atteso che, nelle more della definizione dei provvedimenti di cui al punto precedente, i finanziamenti pubblici saranno erogati in presenza della sola autorizzazione al funzionamento;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett. o) della l. 328/2000, spetta comunque, alle Regioni l'esercizio dei poteri sostitutivi, nei confronti degli enti locali inadempienti;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 20 dicembre 2004, n. 19911, inerente l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di stabilire che nel percorso di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, il provvedimento di autorizzazione al funzionamento attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, costituisce condizione necessaria per ottenere il successivo provvedimento di accreditamento delle strutture e dei servizi pubblici e privati che intendano erogare prestazioni all'interno del sistema integrato;

2. di stabilire che le strutture autorizzate e accreditate concorrono, in conformità al principio della piena parità di diritti tra soggetti pubblici e privati, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

3. di stabilire, quale criterio generale di accreditamento, in conformità con gli obiettivi di incentivazione e controllo della qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi, di tutela del diritto di scelta del cittadino, il miglioramento dei requisiti organizzativi di autorizzazione al funzionamento;

4. di determinare i criteri regionali specifici di accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili, così come definiti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di demandare a successivi provvedimenti, sentiti gli organismi di rappresentanza dei Comuni, la definizione di tempi e modalità per la messa a regime del sistema di accreditamento e di remunerazione, tenuto conto della pianificazione zonale e delle risorse disponibili;

6. di stabilire che, nelle more della definizione dei provvedimenti di cui al punto precedente, i finanziamenti pubblici saranno erogati in presenza della sola autorizzazione al funzionamento;

7. di stabilire altresì che, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett. o) della l. 328/2000, spetta comunque, alle Regioni l'esercizio dei poteri sostitutivi, nei confronti degli enti locali inadempienti;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

**CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO
DEI SERVIZI SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA,
DEI SERVIZI SOCIALI
DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI
E DEI SERVIZI SOCIALI PER PERSONE DISABILI**

SERVIZI SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA

NIDI

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

- presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfa-

zione dell'utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;

- presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.

Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi):

- documento che attesti la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;
- garanzia di possibilità di frequenza part time.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

PERSONALE

Rapporto Operatore/bambino: compreso tra 1:7 e 1:5.

PER STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e 100.

Operatori socio educativi: almeno 1 operatore laureato; partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 20 e 40 per gli altri.

MICRO NIDI

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

- presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
- presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.

Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi):

- documento che attesti la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;
- garanzia di possibilità di frequenza part time.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

APERTURA MINIMA

- Annuale, 47 settimane.
- Giornaliera 9 ore continuative.

PERSONALE

Per strutture di nuova attivazione (esclusi i nidi famiglia finanziati con la l.r. 23 che si riconvertono) e per le nuove assunzioni

Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e 100.

Operatori socio educativi: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 20 e 40.

CENTRI PRIMA INFANZIA

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

- presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi.

Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi):

- documento che attesti la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;
- garanzia di possibilità di frequenze orarie.

Formazione del personale: piano annuale della formazio-

ne e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

APERTURA MINIMA ANNUALE: 200 ore.

PERSONALE

Rapporto Operatore/bambino: compreso tra 1:10 e 1:8.

Coordinatore, in alternativa:

- laureato in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale;
- operatore socio educativo che abbia partecipato a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 30 e 50.

TI coordinatore può anche avere funzioni operative.

Operatori socio educativi: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 20 e 30.

NIDI FAMIGLIA

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Piano delle modalità organizzative, concordato e sottoscritto dalle famiglie.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento degli addetti con funzioni educative di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

APERTURA MINIMA

- Annuale, da settembre a giugno, secondo le modalità concordate con le famiglie.
- Giornaliera, 6 ore continuative con fornitura pasti.

PERSONALE

- Individuazione di un responsabile/coordinatore (scelto anche tra le famiglie) con partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento specifiche comprese tra 50 e 100 ore.

SERVIZI SOCIALI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI

COMUNITÀ EDUCATIVE

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

1. presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli Enti invianti nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
2. presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento degli Enti invianti;
3. in strutture a carattere esclusivo di pronto intervento: documento che dichiari il numero di giorni massimi di possibilità di permanenza.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Progetto educativo individualizzato: presenza nel fascicolo personale del piano delle verifiche periodiche da effettuare.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

Gestione dei servizi generali: piano gestionale e delle risorse destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia.

PERSONALE

Rapporto operatore socio educativo/utente: compreso tra 1:5 e 1:3 nelle ore diurne di presenza dei minori nella struttura; nelle ore serali/notturne deve essere garantita la reperibilità di un operatore, qualora non fosse prevista la compresenza di due operatori (1 anche volontario).

PER STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/

aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e 100.

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

- a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale:
 - esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;
 - comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-educativo;
- b) diploma professionale/istruzione di grado superiore:
 - esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;
 - comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socio-educativo.

COMUNITÀ FAMILIARI

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

- presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli Enti invianti nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
- presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento degli Enti invianti.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento degli addetti con funzioni educative di almeno 20 ore.

Progetto educativo individualizzato: presenza nel fascicolo personale del piano delle verifiche periodiche da effettuare.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

PERSONALE

Per strutture di nuova attivazione e per le nuove assunzioni

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

- a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale:
 - esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;
 - comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-educativo;
- b) diploma professionale/istruzione di grado superiore:
 - esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia.
 - comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socio-educativo.

ALLOGGI PER L'AUTONOMIA

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

- presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli Enti invianti nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
- presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento degli Enti invianti.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Progetto educativo individualizzato: presenza nel fascicolo personale del piano delle verifiche periodiche da effettuare.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

PERSONALE

Per strutture di nuova attivazione e per le nuove assunzioni

Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e 100.

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

- a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale:
 - esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;
 - comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-educativo;
- b) diploma professionale/istruzione di grado superiore:
 - esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;
 - comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socio-educativo.

SERVIZI SOCIALI PER PERSONE DISABILI PER MINORI

COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

1. presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli Enti invianti nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
2. presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie o dei soggetti invianti;
3. in strutture a carattere esclusivo di pronto intervento: documento che dichiari il numero di giorni massimi di possibilità di permanenza.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

PERSONALE

Lo standard autorizzativo (presenza di 1 coordinatore e 1 operatore socio educativo) è soddisfatto con personale in rapporto contrattuale con l'ente.

Rapporto operatore socio educativo/utente: compreso tra 1:5 e 1:2.

PER STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 30 e 50.

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

- a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale;
- b) diploma professionale/istruzione di grado superiore:
 - esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;
 - comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-educativo.

CENTRI SOCIO EDUCATIVI

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

1. presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
2. presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.

Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi): garanzia di possibilità di frequenza part time.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

PERSONALE

Lo standard autorizzativo (presenza di 1 coordinatore e 1 operatore socio educativo ogni 5 frequentanti) è soddisfatto con personale in rapporto contrattuale con l'ente.

PER STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Coordinatore: con attestato di partecipazione ad almeno 40 ore di formazione/aggiornamento specifica, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia.

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

- a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale;
- b) diploma professionale/istruzione di grado superiore e esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;
- c) maestri d'arte, artigiani, ecc. con comprovata esperienza triennale nel campo e esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia.

(BURZUSI4)

(320)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20948

Determinazioni in materia di esercizio professionale e di formazione per la figura del massaggiatore-massofisioterapista

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il comma 3, dell'art. 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

Visto altresì il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, per quanto relativo al trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative per la formazione professionale riguardanti, tra l'altro, la competenza autorizzativa per l'istituzione di scuole e corsi per la formazione diretta allo svolgimento di «professioni sanitarie ausiliarie» e di «arti ausiliarie delle professioni sanitarie» (art. 1, comma 2, lettera f);

Rilevato che nell'ambito di tali competenze, con apposite delibere regionali, sono state autorizzate istituzioni sanitarie pubbliche e private per l'attivazione e la gestione di scuole e corsi inerenti le diverse tipologie di personale infermieristico, tecnico-sanitario e della riabilitazione previste dalla normativa sanitaria allora vigente;

Rilevato in particolare che per la formazione del personale sanitario con attribuzioni di attività di riabilitazione sono state autorizzate anche scuole per massaggiatore-massofisioterapista, richiamando l'art. 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi», per l'indicazione del possesso di specifico titolo professionale ai fini di esercizio dell'attività;

Considerato che per la figura di massaggiatore-massofisioterapista, in carenza di determinazioni statali a ciò riferite e su indicazione dell'allora Gruppo di lavoro per le attività di riabilitazione inerente il Piano ospedaliero regionale, venne stabilito:

- l'ordinamento didattico comprendente:
 - due anni di corso, con un monte ore teorico-pratico di 1740 ore;
- il requisito di accesso alla formazione:
 - possesso dell'obbligo scolastico (8 anni di scolarità e successivamente 10 anni di scolarità);
- l'esame finale di abilitazione per l'esercizio dell'attività, con Commissione esaminatrice a nomina regionale;
- l'esercizio delle attività professionali quale «arte ausiliaria delle professioni sanitarie» di cui al Capo IV - r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);

Preso atto che i corsi biennali per massaggiatore-massofisioterapista sono rientrati nelle determinazioni regionali riguardanti la programmazione, la gestione ed il controllo della formazione per personale infermieristico, tecnico-sanitario e della riabilitazione, finalizzata al conseguimento di abilitazione per l'esercizio di attività sanitaria nei campi propri degli ordinamenti scolastici autorizzati;

Rilevato che il processo di modificazione della formazione del personale sanitario conseguente alle disposizioni del comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.: